



STATUTO

FEDERALBERGHI VENETO

Unione Regionale Albergatori del Veneto

24 giugno 2015

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Competenze

TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 - Modalità di ammissione
- Art. 6 - Stato di socio: obblighi
- Art. 7 - Quote associative
- Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo

TITOLO III - ORGANI DI FEDERALBERGHI VENETO

- Art. 9 - Organi di Federalberghi Veneto
- Art. 10 - L'Assemblea Generale: composizione e convocazione
- Art. 11 - Poteri dell'Assemblea Generale
- Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea Generale
- Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 14 - La Giunta Esecutiva: composizione
- Art. 15 - Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 16 - Il Presidente
- Art. 17 - I Vice Presidenti
- Art. 18 - Il Tesoriere
- Art. 19 - Il Direttore Generale
- Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 21 - Il Comitato Regionale Giovani Albergatori
- Art. 22 - Disposizioni generali sulle cariche
- Art. 23 - Rimborsi spesa

TITOLO IV - FONDO COMUNE - SCIOGLIMENTO

- Art. 24 - Fondo comune
- Art. 25 - Scioglimento

TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

- Art. 26 - Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 27 - Rinvio al Codice Civile

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Assemblea Generale Straordinaria
Venezia, 24 giugno 2015

TITOLO I I PRINCIPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l'Unione Regionale delle Associazioni Albergatori e Sindacati Alberghi del Veneto con la denominazione FEDERALBERGHI VENETO - UNIONE REGIONALE ALBERGATORI DEL VENETO, in forma abbreviata Federalberghi Veneto, con sede nel comune di Venezia.
2. Federalberghi Veneto aderisce a Federalberghi nazionale e ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI

1. Federalberghi Veneto non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici e rappresenta unitariamente le Associazioni Albergatori e i Sindacati Alberghi della regione, e conseguentemente le imprese a loro aderenti.
2. Federalberghi Veneto, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:
 - a) la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali regionali o sovra-provinciali;
 - b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
3. In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
 - a) promuovere più stretti rapporti fra le Associazioni e i Sindacati aderenti e coordinare le forze associative al fine di realizzare una più efficace tutela degli interessi alberghieri e turistici della Regione, nonché una più sollecita soluzione dei problemi connessi;
 - b) assistere le singole Associazioni o i Sindacati nella contrattazione di lavoro a livello territoriale e nei problemi che investono interessi comuni alla categoria, o specifici, purché questi ultimi non contrastino con gli interessi comuni in ambito regionale;
 - c) assistere le organizzazioni aderenti nell'espletamento delle loro finalità istituzionali;
 - d) suscitare negli operatori alberghieri una maggiore sensibilità associativa al fine di potenziare le organizzazioni di categoria locali e nazionali, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari, ed anche mediante lo svolgimento di attività editoriali;
 - e) concertare con le Associazioni e i Sindacati aderenti una politica tendente a valorizzare le risorse turistiche della regione, ad incrementare il movimento turistico, a promuovere tutte quelle iniziative atte a creare i presupposti per una costante qualificazione della ricettività del Veneto;
 - f) rappresentare in tutte le sedi regionali le Associazioni e Sindacati aderenti, promuovendo - anche in ambiti diversi - l'inserimento di propri rappresentanti in tutti gli organismi turistici ed economici - anche pubblici - e la relativa rappresentanza;

- g) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale anche in collaborazione con altre Organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- h) svolgere attività di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche del proprio Centro Studi, il quale, nel quadro degli obiettivi di Federalberghi Veneto, realizza le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore.

4. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, Federalberghi Veneto può avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie.

5. Possono aderire a Federalberghi Veneto gli enti, istituti e organismi, anche di natura consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli regionali. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Veneto.

6. Federalberghi Veneto adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema organizzativo di rappresentanza regionale e delle imprese alle stesse aderenti. Il Codice Etico è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3 - COMPETENZE

1. Federalberghi Veneto è costituita, secondo quanto previsto dallo Statuto di Federalberghi nazionale, quale organo di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, con le competenze attribuitele dal presente Statuto nonché dagli specifici articoli dello Statuto federale.

TITOLO II IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 4 - COMPOSIZIONE

1. Fanno parte di Federalberghi Veneto le organizzazioni di categoria esistenti nella regione, che siano aderenti al sistema Federalberghi anche se costituite presso o in seno alle Unioni od Associazioni territoriali confederali, purché la costituzione di queste ultime sia regolata a norma e per gli effetti degli accordi tra il sistema Federalberghi e le Confederazioni.

Art. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione a Federalberghi Veneto le Associazioni Albergatori e i Sindacati Alberghi debbono presentare domanda al Presidente di Federalberghi Veneto allegando copia della delibera adottata dai rispettivi organi direttivi, copia dello Statuto, nonché il numero delle aziende aderenti distinte per categoria.
2. Sull'ammissione si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo di Federalberghi Veneto.
3. L'adesione a Federalberghi Veneto ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; l'eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata al Presidente di Federalberghi Veneto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta certificata entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 6 - STATO DI SOCIO: OBBLIGHI

1. I soci sono tenuti a far osservare alle proprie imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali e nazionali del sistema organizzativo federale.
2. L'adesione a Federalberghi Veneto comporta altresì l'obbligo:
 - a) di accettare e di osservare il presente Statuto e il Codice Etico e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi di Federalberghi Veneto;
 - b) di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
 - c) di consultare gli Organi direttivi di Federalberghi Veneto prima di adottare deliberazioni su argomenti di esclusiva competenza regionale che involgano questioni di principio e comunque di interesse generale delle imprese rappresentate;
 - d) di comunicare a Federalberghi Veneto le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che, comunque, non potranno mai essere in contrasto con il presente Statuto;
 - e) di fornire gli elenchi delle aziende associate e di comunicare a Federalberghi Veneto, almeno 15 giorni prima dell'annuale Assemblea Ordinaria, le variazioni verificatesi in tali elenchi;
 - f) di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dal sistema Federalberghi. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali deroghe.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'adesione comporta il versamento di una quota di iscrizione ed un contributo annuale le cui entità e modalità sono deliberate dall'Assemblea Generale di Federalberghi Veneto, ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto federale.

2. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La quota di iscrizione ed il contributo annuale sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Lo stato di socio viene a cessare:
 - a) per lo scioglimento della Associazione o del Sindacato Alberghi;
 - b) per recesso con osservanza dei termini di cui al comma 3 dell'Articolo 5;
 - c) per esclusione deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Veneto in caso di morosità nel pagamento dei contributi - per oltre un esercizio sociale - di cui all'Articolo 7;
 - d) per esclusione deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Veneto nell'ipotesi d'inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto.
2. Permarrà comunque l'obbligo del versamento delle quote associative per l'anno in cui intervenga la comunicazione di recesso.

TITOLO III ***ORGANI DI FEDERALBERGHI VENETO***

Art. 9 - ORGANI DI FEDERALBERGHI VENETO

1. Gli Organi di Federalberghi Veneto sono:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti delle Associazioni o Sindacati aderenti - o da loro delegati - e da venticinque Consiglieri eletti in rapporto al gettito contributivo delle Associazioni e dei Sindacati determinati come da approvato Regolamento.
2. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea in seduta Ordinaria è convocata dal Presidente di Federalberghi Veneto almeno una volta all'anno, normalmente entro il mese di aprile. L'Assemblea in seduta Straordinaria è convocata quando sia ritenuto

opportuno dal Presidente, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33 per cento dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

3. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'Assemblea Generale deve essere convocata, attraverso comunicazione scritta, che può essere inviata anche via telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno dieci giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

5. L'Assemblea Generale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

6. Non sono ammesse deleghe fra gli associati di Federalberghi Veneto.

Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere, scegliendo anche al di fuori del proprio seno, purché tra albergatori soci delle Associazioni e dei Sindacati aderenti a Federalberghi Veneto:
 - il Presidente;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) discutere e deliberare entro il 30 aprile di ogni anno sulla relazione morale ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dalla Giunta Esecutiva ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare - su proposta del Consiglio Direttivo - le quote di ammissione e le quote associative annuali;
- d) fissare le linee programmatiche e di indirizzo dell'attività di Federalberghi Veneto volte al conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto;
- e) ratificare la nomina dei delegati all'Assemblea annuale di Federalberghi nazionale, indicati dalle Associazioni aventi diritto ripartiti numericamente secondo quanto stabilito dallo Statuto federale;
- f) indicare i rappresentanti regionali candidati a rivestire cariche federali.

2. Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

- c) deliberare sullo scioglimento di Federalberghi Veneto e sulla devoluzione del patrimonio della stessa, così come previsto al successivo Articolo 25.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente di Federalberghi Veneto o da un suo delegato. Nel caso che l'Assemblea Generale venga indetta presso la sede di una delle Associazioni aderenti la stessa verrà presieduta dal Presidente della località ospitante.
2. In caso di votazioni, l'Assemblea Generale provvede alla nomina dei due scrutatori. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Spetta comunque - di diritto - al Presidente dell'Associazione e/o Sindacato il voto di ciascun Consigliere assente espresso dalla propria Associazione.
3. L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono di norma adottate con scrutinio palese, e si intendono validamente assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta. La richiesta di votazione con scrutinio segreto dovrà essere avanzata da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
5. Dei lavori dell'Assemblea Generale verrà steso verbale a cura del Direttore Generale di Federalberghi Veneto sottoscritto dal Presidente e trasmesso a tutte le Associazioni aderenti. Nelle Assemblee indette per modifiche statutarie o per lo scioglimento di Federalberghi Veneto, il Presidente è assistito da un notaio, che assume le funzioni di segretario.
6. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di membri che disponga di almeno due terzi dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea Generale.
7. Per lo scioglimento di Federalberghi Veneto è necessario il voto favorevole di un numero di membri che disponga di almeno i tre quarti dei voti complessivi spettanti ai soci.
8. Le deliberazioni assunte sono valide ed impegnative anche nei confronti di eventuali dissenzienti o assenti.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente Regionale che lo presiede;
 - b) dai Presidenti delle Associazioni Albergatori e dei Sindacati Albergatori aderenti o propri delegati.
 - c) dal Presidente del Comitato Regionale Giovani Albergatori.

2. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali di Federalberghi Veneto ad eccezione di quelli specificatamente demandati alla competenza dell'Assemblea Generale;
- b) eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti;
- c) nominare il Direttore Generale di Federalberghi Veneto;
- d) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti della categoria in tutti gli organismi ed Enti in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- e) dare esecuzione alle delibere di Assemblea Generale;
- f) coordinare e coadiuvare le Associazioni e i Sindacati aderenti nello svolgimento della loro attività al fine di assicurare un armonico indirizzo all'azione di Federalberghi Veneto;
- g) nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) approvare la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Generale di Federalberghi Veneto;
- i) deliberare i Regolamenti di Federalberghi Veneto e di esecuzione del presente Statuto;
- j) proporre all'Assemblea Generale l'entità delle quote annuali;
- k) deliberare su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) nominare la Commissione di Designazione di cui al comma 2 dell'Articolo 16;
- m) esprimere pareri in tutti i casi ciò sia richiesto a Federalberghi Veneto o sia ritenuto necessario.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente di Federalberghi Veneto e le deliberazioni vengono assunte, qualunque sia l'oggetto, a semplice maggioranza. In caso di parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

4. Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi ed è validamente costituito:

- a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione - che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione - quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE

1. La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente Regionale che la presiede;
- b) dal Vice Presidente Vicario;
- c) dai Vice Presidenti;
- d) dal Tesoriere;
- e) dai rappresentanti dei settori così suddivisi:
 - uno per il settore balneare;
 - uno per il settore lacuale;
 - uno per il settore montano;

- uno per il settore termale;
 - uno per il settore città d'arte;
 - uno per la città di Venezia;
- f) da un numero non superiore a due membri cooptati dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.

Art. 15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi sociali di Federalberghi Veneto, ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) promuovere ed attuare contatti con tutti gli enti pubblici per quanto sia utile ai fini del raggiungimento degli scopi sociali di Federalberghi Veneto;
- c) predisporre la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea Generale di Federalberghi Veneto;

2. La Giunta è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando siano presenti non meno della metà dei suoi componenti.

Art. 16 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Federalberghi Veneto a tutti gli effetti ed in tutte le sedi. Ha la rappresentanza legale attiva e passiva di Federalberghi Veneto, nonché la possibilità di stare in giudizio.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo, quando sia ritenuto necessario, nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica. La Commissione di Designazione sottopone al Consiglio Direttivo alcune indicazioni, che esso fa proprie. Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno tre Associazioni o Sindacati aderenti.

3. Spetta inoltre al Presidente:

- a) sovrintendere, con la collaborazione del Direttore Generale e del Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria di Federalberghi Veneto;
- b) autorizzare i pagamenti nei limiti del preventivo;
- c) presiedere la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- d) firmare gli atti di Federalberghi Veneto;
- e) convocare la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- f) provvedere a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

- g) nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente Vicario;
- h) coordinare le attività di Federalberghi Veneto;
- i) proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione del Direttore Generale;
- j) proporre eventualmente al Consiglio Direttivo la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, alle quali possono partecipare anche esperti esterni a Federalberghi Veneto. I componenti delle Commissioni decadono dall'incarico una volta che esse abbiano esaurito il loro compito.

Art. 17 - I VICE PRESIDENTI

1. Il Vice Presidente Vicario ed i due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione del programma di attività, ed operano con sua specifica delega, nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.
2. Il Vice Presidente Vicario sostituirà a tutti gli effetti il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 18 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere collabora con il Presidente nella gestione amministrativa e finanziaria di Federalberghi Veneto, sulla quale esercita la vigilanza verificando l'attuazione delle delibere in materia di spesa.

Art. 19 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale ha il compito di provvedere, di concerto con il Presidente, all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
2. Egli inoltre:
 - a) è responsabile, di concerto con il Presidente, dell'organizzazione e dell'efficienza degli uffici nonché responsabile della corretta e sistematica tenuta della contabilità e degli adempimenti conseguenti, nonché assiste e coadiuva il Presidente nei rapporti con i terzi per il conseguimento degli scopi associativi;
 - b) coordina e presiede il Comitato Tecnico dei Direttori delle Associazioni e dei Sindacati Alberghi, aderenti a Federalberghi Veneto;
 - c) è il segretario delle riunioni degli Organi di Federalberghi Veneto e ne predispone i relativi verbali;
 - d) propone all'approvazione della Giunta Esecutiva assunzioni e/o licenziamenti del personale.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Generale. Tra questi il Consiglio Direttivo nomina il Presidente.

2. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Federalberghi Veneto e ne riferisce all'Assemblea Generale mediante relazione scritta. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

3. In caso di cessazione di uno dei Revisori effettivi, lo sostituisce il Revisore supplente che ha conseguito all'atto della nomina il maggior numero di suffragi.

4. Se il numero dei Revisori, per qualsivoglia ragione, dovesse risultare inferiore a tre anche dopo la surroga dei supplenti, alle sue competenze provvede il Consiglio Direttivo fino alla normale scadenza quinquennale degli Organi di Federalberghi Veneto.

ART. 21 - IL COMITATO REGIONALE GIOVANI ALBERGATORI

1. È costituito il Comitato Regionale Giovani Albergatori Veneto. Il Comitato ha il compito di favorire la conoscenza personale tra i giovani albergatori ed i Gruppi di giovani albergatori presenti nel territorio della regione Veneto, facilitare lo scambio di informazioni, esperienze professionali degli appartenenti, promuovere lo sviluppo professionale e culturale degli appartenenti, infondere i valori propri della vita associativa anche in supporto alla Federalberghi Veneto, promuovere idee, esigenze istanze dei propri aderenti presso Federalberghi Veneto. Il Comitato Regionale opera in armonia con le politiche ed i principi di Federalberghi Veneto.

2. Possono aderire al Comitato Regionale le Associazioni giovanili ed i Gruppi giovanili facenti capo alle Associazioni e ai Sindacati Alberghi siti nel territorio della regione Veneto e aderenti a Federalberghi Veneto.

3. Il funzionamento e l'attività del Comitato Regionale è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Veneto.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Il rappresentante di una componente del sistema organizzativo regionale che perda la qualità di socio della componente organizzativa stessa decade sia dalle cariche che egli ricopre in Federalberghi Veneto, sia da quelle altre che gli siano state conferite in rappresentanza di Federalberghi Veneto.

2. Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

4. La carica di componente negli Organi di Federalberghi Veneto, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Art. 23 - RIMBORSI SPESA

1. Tutte le cariche di Federalberghi Veneto, ad eccezione del Direttore Generale, sono onorifiche.
2. Verrà riconosciuto il solo rimborso spesa delle spese eventualmente sostenute, per incarichi specifici.

TITOLO IV ***FONDO COMUNE - SCIOGLIMENTO***

Art. 24 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di Federalberghi Veneto è costituito:
 - a) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
 - b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - c) dai contributi annui a carico dei soci;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Federalberghi Veneto e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore di Federalberghi Veneto stessa.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese di Federalberghi Veneto.
3. Vigè il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Federalberghi Veneto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento di Federalberghi Veneto deve essere deliberato dall'Assemblea Generale in seduta Straordinaria, con la maggioranza prevista dall'Articolo 12 del presente Statuto.
2. Allo scioglimento di Federalberghi Veneto, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità su delibera dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Articolo 11

del presente Statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO V **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci.

Art. 27 - RINVIO AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Tutti gli organi in atto alla data di entrata del presente Statuto dureranno in carica fino alla scadenza dell'esercizio in corso. Agli effetti della rieleggibilità delle cariche, ai sensi dell'Articolo 22 comma 2, il mandato in corso deve intendersi come primo mandato.